

STATUTO

**SPIGA E CORDEDDU
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIALE
COLOMBO 49/51

Numero REA: CA - 253576

Codice fiscale: 03200530925

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"	ALL'ATTO N. 30168/16552	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Quartu Sant'Elena, la	
	Società cooperativa denominata "Spiga e Cordeddu Società Co-	
	operativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e	
	nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del	
	codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e,	
	in quanto compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme	
	sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Articolo 2	
	(Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	
	(Scopo mutualistico)	

	La Cooperativa ha lo scopo mutualistico prevalente di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non so-	
	ci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svan-	
	taggiati.	
	Essa si propone lo svolgimento delle attività previste nel	
	successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 pun-	
	to b) della L. 381/91.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in for-	
	ma associata e con la prestazione della propria attività la-	
	vorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e suc-	
	cessive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma su-	
	bordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legi-	
	slazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	

	ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n.	
	142.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agi-	
	sce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, si propone di cooperare attivamente, con altri	
	enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organi-	
	smi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e interna-	
	zionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con fi-	
	nalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - gra-	
	zie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	Articolo 4	
	(Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo	
	precedente del presente Statuto, il suo orientamento alla so-	

	lidarietà sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come più oltre determinati, la cooperativa ha come ogget-	
	to, diretto e mediante appalti e convenzioni con enti pubbli-	
	ci e con soggetti privati in genere, l'esercizio, anche in	
	forma artigiana, delle seguenti attività:	
	- la realizzazione, l'organizzazione e la gestione sia per	
	conto proprio che per conto di terzi di: punti di ristoro	
	sia in sede fissa (come ad esempio bar, caffetterie, gelate-	
	rie, ristoranti, pizzerie, gastronomie, paninoteche, pubs,	
	fast-food, takeaway, anche con servizio a domicilio) che in	
	forma ambulante con mezzi adeguati;	
	- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;	
	- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di generi alimen-	
	tari e non alimentari;	
	- il commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;	
	- la realizzazione, l'organizzazione e la gestione sia per	
	conto proprio che per conto di terzi di:	
	- strutture alberghiere, residences, camping, stabilimenti	
	balneari, piscine, discoteche e similari, parchi giochi di o-	
	gni genere, sale da gioco, sale da bowling, nonché qualsiasi	
	altro tipo di struttura turistico- ricettiva;	
	- la realizzazione, l'organizzazione e la gestione sia per	
	conto proprio che per conto di terzi di strutture turisti-	
	co-sportive quali ad esempio: impianti per il tennis, golf,	
	nuoto e attività natatorie, bocce, tiro a volo e quant'altro;	

	- la realizzazione, l'organizzazione e la gestione sia per	
	conto proprio che per conto di terzi di strutture per l'agri-	
	turismo, di impianti serricoli e la coltivazione dei relati-	
	vi fondi;	
	- la lavorazione, produzione e vendita di paste alimentari	
	fresche e secche, di dolci e prodotti alimentari tipici del-	
	la Sardegna, nonché di qualsiasi altro prodotto di tipo	
	eno-gastronomico;	
	- l'organizzazione e l'effettuazione per conto proprio o di	
	terzi di servizi di catering;	
	- l'organizzazione di convegni, congressi, aste, fiere, mo-	
	stre e meetings, nonché di qualsiasi altro tipo di manifesta-	
	zione turistica o sportiva;	
	- realizzazione, gestione, assistenza e manutenzione per con-	
	to proprio e/o di terzi di siti e portali informatici.	
	La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	o affine a quelle sopraelencate.	
	Essa, ove necessario si avvarrà dell'opera di professionisti	
	ed esperti nei vari rami, i quali risponderanno personalmen-	
	te e direttamente per l'opera prestata.	
	La società potrà assumere sia direttamente che indirettamen-	
	te interessenze e partecipazioni in altre società, imprese,	
	consorzi e società consortili o associazioni temporanee di	
	imprese aventi oggetto analogo, affine, o connesso al pro-	
	prio.	

	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà	
	compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare e immobilia-	
	re, commerciale, industriale e finanziaria, nel rispetto del-	
	la normativa bancaria ed in via assolutamente non prevalente.	
	La società potrà all'occorrenza avvalersi delle leggi agevo-	
	lative creditizie del settore, potrà inoltre accedere a tut-	
	te le forme di finanziamento agevolato e/o ordinario previ-	
	ste da leggi comunitarie, nazionali, regionali e comunali vi-	
	genti.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei requisiti professionali corrispon-	
	denti all'oggetto sociale e, fermo restando il secondo comma	
	dell'art. 2522 del codice civile, coloro che condividano i	
	fini sociali e intendano contribuire alla loro realizzazione.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	

Art. 6 (Categoria speciale di soci)		
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-		
ci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui		
diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.		
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà		
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci		
cooperatori.		
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di		
voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-		
lancio e non può rappresentare altri soci.		
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria specia-		
le non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spet-		
tanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.		
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-		
re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non		
godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,		
comma 2, del codice civile.		
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del		
presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-		
ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale		
risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.		
Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale		
che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-		
mine.		
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-		

	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti professiona-	
	li richiesti per essere ammesso quale socio ordinario, compa-	
	tibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro ine-	
	renti alla qualifica del socio e alle modalità di svolgimen-	
	to delle prestazioni.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notifica-	
	re all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	

	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	

	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella no-	
	ta integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	

	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre ricorso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	

ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

	f) Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutata.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	

	civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dal-	
	la data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	

	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La So-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità pre-	
	viste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza,	
	Limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dal-	
	la, data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamen-	
	to, perdono il diritto al rimborso della partecipazione cal-	
	colata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	

	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui al-	
	l'art.1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore ne	
	superiore ai limiti fissati dalla legge.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può esse-	
	re superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	

	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art.18 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci de-	
	ceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci	
	dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente,	
	le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	

	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ven-	
	ga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del-	
	la Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	

	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutua-	
	lità prevalente.	
	L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione	
	di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima pre-	
	vista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'at-	
	tività mutualistica.	
	L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-	
	tribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	

	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Assemblea)	
	L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competen-	
	za dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla sua approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo	
	2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o	
	del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	

	f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'Organo ammi-	
	nistrativo.	
	Art. 21 (Convocazione dell'assemblee)	
	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza	
	in modo visibile nei locali della sede sociale, unitamente	
	all'invio nel domicilio risultante dal libro soci nello stes-	
	so termine di 8 (otto) giorni, a ciascun socio a mezzo posta	
	o consegna a mano o altro sistema dal quale risulti la prova	
	dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assem-	
	blea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede	
	sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea avente ad oggetto le delibere di cui al-	
	l'art.2479 secondo comma nn. 4) e 5) del c.c. è regolarmente	
	costituita e delibera con il voto favorevole dei soci rappre-	
	sentanti la maggioranza del capitale sociale.	
	Art. 23 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, anche da un non socio,	

	che non sia Amministratore, sindaco, o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Art. 26 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora l'Assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	

	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperato-	
	ri, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori per-	
	sone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un perio-	
	do superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale l'as-	
	semblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 27 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dal-	
	l'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	

	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensio-	
	ni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunan-	
	za e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati al-	
	meno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 29 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	

	di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea deve	
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria am-	
	ministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in ca-	
	rica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 30 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Colle-	
	gio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti	
	ad alcuno di essi.	
	Art. 31 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presi-	
	dente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche am-	
	ministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davan-	
	ti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Collegio sindacale e revisore contabile)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei soci.

Devono essere nominati dall'Assemblea dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-

	stizia.	
	La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista	
	l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare	
	con delibera dell'Assemblea dei soci un revisore contabile o	
	una società di revisione iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del	
	controllo contabile. La modalità di nomina, la durata del	
	l'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai pre-	
	cedenti commi. L'Assemblea dei soci può prevedere oltre al	
	controllo contabile, ulteriori competenze specificamente in-	
	dicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	18, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.	

59.		
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 35 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 37 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	